

Modalità per l'applicazione nel 2007 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" e del D.M. 25 marzo 1992.

Premessa

Conformemente a quanto stabilito dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali la Regione Puglia (di seguito: Regione) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese (di seguito consorzi export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n.83 (di seguito: bando regionale).

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, ha attribuito alle Regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il DPCM 26 maggio 2000 sono state trasferite le relative risorse alle Regioni a statuto ordinario, il presente bando regionale riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere monoregionale.

Definizione di consorzio monoregionale

1. Sono considerati consorzi a carattere monoregionale i consorzi aventi sede legale in Puglia, le cui imprese associate abbiano sede legale ed operativa in Puglia.
2. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

Il presente bando regionale indica le modalità per la presentazione e successiva rendicontazione del programma promozionale da realizzare nel 2007

Art.1 Scopo della concessione dei contributi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), "i contributi concessi dalla Regione sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia".
2. Il contributo è destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.
3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Art.2 Destinatari dei contributi: requisiti

1. Possono accedere al contributo i consorzi e le società consortili monoregionali, anche in forma cooperativa, già costituiti alla data di pubblicazione del presente bando ed aventi come scopi

sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla.

2. I consorzi export devono essere senza scopo di lucro e non possono distribuire gli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale, a pena di inammissibilità della domanda stessa. Nello statuto deve essere specificata, altresì, l'assenza dello scopo di lucro.
3. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a cinque. Le imprese consorziate devono essere piccole e medie imprese, aventi i requisiti dimensionali definiti ai sensi del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 (G.U. 238 del 12 ottobre 2005) con cui è stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio 2003.
4. Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attività artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attività ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge).
5. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a Euro 1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.
6. Le imprese partecipanti al Consorzio non possono essere contemporaneamente associate a più consorzi export che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 83/89 (art. 1, comma 5, Decreto Ministeriale 1992), pena l'inammissibilità delle domande di contributo per tutti i consorzi interessati.
7. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dalla data di pubblicazione del presente Bando sul BURP. La perdita dei requisiti indicati per i consorzi export determina la revoca dei benefici previsti dal presente bando.

Art.3 Presentazione della domanda di contributo per il programma promozionale 2007

1. Le domande di contributo a fronte del programma promozionale 2007 devono essere spedite alla Regione Puglia, Assessorato Sviluppo Economico, Settore Industria ed Industria Energetica – Corso Sonnino, 177 - 70121 B A R I.
2. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2007. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna dello stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dalla Regione.
3. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il modello A allegato al presente bando regionale, accludendo tutta la documentazione indicata nello stesso modello
4. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i modelli allegati al presente bando regionale, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export con firma autenticata o inviando contestualmente alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento (modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28.12. 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del predetto D.P.R. 445;
5. Il mancato utilizzo dei modelli e la mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante o il mancato contestuale invio della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore comportano l'inammissibilità della domanda.

6. Nelle domande devono essere specificati il nominativo e i recapiti dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con la Regione.

Art.4 Programma promozionale

1. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano una partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.
2. Il programma promozionale si articola in singoli progetti ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel Modello C (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk o CD);
3. Ad ogni scheda progetto, il consorzio export deve allegare i preventivi di spesa in originale emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove, per giustificati motivi (che devono essere indicati) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.
4. Per ogni progetto devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e dovrà specificare gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:
 - a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti; ad esempio numero di accessi dall'estero al sito web, giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori qualitativi o quantitativi;
 - b) per valore atteso (standard) il valore previsto dell'indicatore prescelto; ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari;
 - c) per valore realizzato: il valore effettivo che l'indicatore assume al momento di realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto).
5. Occorre altresì precisare i metodi di rilevazione, garantendone l'obiettività e specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un facsimile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. deve essere conservata, per consentire alla Regione di effettuare le proprie verifiche.

Art.5 Ammissibilità dei progetti

1. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2007.
2. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente alla Regione. Devono essere comunicate tempestivamente anche le singole iniziative non realizzate.
3. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:
 - Partecipazione a Fiere Estere;
 - Partecipazione a Fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni consultabile al sito <http://www.regioni.it/> ;

- Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
- Pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;
- Workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;
- Missioni di operatori esteri in Italia;
- Azioni dimostrative, degustazioni;

- Ricerche di mercato;
- Piani di marketing internazionale;
- Realizzazione e promozione del marchio consortile;
- Percorsi di informazione, formazione ed educational per operatori esteri;
- Apertura e aggiornamento sito internet predisposto anche in lingua estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;
- Attività preparatoria per la partecipazione a programmi comunitari o di organismi internazionali.

Art.6 Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti.
2. Per quanto riguarda la partecipazione alle fiere non sono ammissibili le spese di allestimento personalizzato per le singole imprese. Le aree espositive, così come la pubblicità su stampa estera, dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso (attraverso l'indicazione del nome, del marchio ecc.).
3. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono essere finanziate anche le spese generali (di gestione e di personale), effettivamente imputabili alle iniziative promozionali inserite in programma, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto,. Tali spese devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle iniziative promozionali da realizzarsi.
4. Non sono ammesse spese non pertinenti o imputate in modo generico.
5. Per le trasferte all'estero sono riconosciute le spese di spedizione nonché le spese di viaggio (aereo o treno) e alloggio sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di due amministratori o persone specificamente incaricate dal Consorzio.
6. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione.

Art.7 Approvazione del programma

1. La Regione dà comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro 45 giorni. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.

2. Il Programma presentato potrà essere successivamente modificato o integrato con nuovi progetti di intervento solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno 30 giorni prima della loro esecuzione ed, in ogni caso, non oltre il 30 Novembre 2007. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni apportate al Programma, comprese eventuali rinunce a svolgere progetti o singole azioni.
3. La Regione – mediante un nucleo di valutazione nominato con atto dirigenziale - valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato, attraverso la verifica di:
 - la completezza, i contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, nonché la sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento e dal presente bando;
 - la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento e dal presente bando.
4. Per i programmi promozionali ritenuti ammissibili a conclusione delle relative verifiche, di cui al precedente punto, la Regione procede a determinare l'entità della spesa ammissibile e l'ordine di graduatoria attenendosi ai criteri ed alle priorità sottoindicati:
 - la validità tecnico-economica dei progetti in termini di obiettivi e modalità di intervento proposti ai fini della promozione e del rafforzamento della capacità di presidio sui mercati esteri: fino ad un massimo di 10 punti;
 - le caratteristiche del proponente, specie in relazione al numero ed alla tipologia delle imprese consorziate, al possesso di una sede stabile in Italia, al possesso di una sede stabile all'estero: fino ad un massimo di 5 punti;
 - la coerenza con gli obiettivi degli interventi di promozione dell'internazionalizzazione a titolarità regionale, attuati a valere sulla Misura 6.2. Azione b) del POR Puglia 2000-6, specie in relazione alle priorità geografiche declinate nel *"Programma di promozione dell'internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi Locali, anno 2006-7"*, approvato la Giunta Regionale con deliberazione n. 1094 del 18/07/2006: 3 punti;
 - la coerenza con indirizzi strategici e le priorità di intervento per le politiche regionali a favore dei processi regionali di internazionalizzazione declinate nel Piano Regionale per l'Internazionalizzazione (PRINT Puglia), approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1750 del 28/11/2006: 2 punti.

A parità di punteggio, verrà data priorità all'intervento del consorzio con il maggior numero di aziende associate.

Art.8 Modalità di presentazione della documentazione per l'anticipazione e la liquidazione del contributo sui programmi 2007.

1. Sul costo complessivo del programma promozionale ammesso a contributo può essere corrisposta, ove richiesto, una anticipazione non superiore al 50% del contributo spettante, previa presentazione di fideiussione bancaria e/o assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta come da fac-simile (Modello H);
2. Il consorzio export, che nel corso del 2007 abbia realizzato il programma promozionale approvato dalla Regione, inoltra, entro il 15 aprile 2008, la richiesta di liquidazione del contributo. La domanda deve essere redatta secondo il Modello D, con il quale il legale rappresentante del consorzio export dichiara il possesso dei requisiti richiesti dal Bando regionale e dalla legge 83/89 per l'accesso ai contributi, la regolarità della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la

documentazione richiesta nel Modello D. In particolare i modelli B1 (sintesi del programma), E (schede progetto) e F (elenco fatture) dovranno essere inviati anche in formato elettronico su floppy disk o CD.

3. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato dalla Regione, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi preventivati e quelli rendicontati.

Art.9 Valutazione del rendiconto

1. Nell'esame del rendiconto, ai fini dell'ammissibilità della spesa, la Regione valuta:
 - la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;
 - i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio export;
 - il raffronto tra le spese rendicontate rispetto a quelle approvate.

La Regione esclude dal rendiconto presentato le spese ritenute non ammissibili o pertinenti.

2. Saranno considerate ammissibili compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.
3. Saranno ritenute valide esclusivamente le fatture intestate al consorzio, cui è stato concesso il contributo, e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio.
4. Ai sensi del Decreto-Legge 04 luglio 2006, n. 223, (Legge Bersani), non sono ammessi i pagamenti in contanti per importi superiori a Euro 1.000,00 (mille). Pertanto, per qualsiasi pagamento superiore a tale importo dovranno essere forniti i dettagli relativi alle modalità di pagamento per mezzo bancario (ad es.: numero di bonifico e relativo Codice Riferimento Operazione, fornito dall'Istituto bancario).

Art.10 Determinazione del contributo spettante

1. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art.5 della legge 21 febbraio 1989, n.83.
2. Il contributo è concedibile fino alla percentuale massima del 50% della spesa ammissibile per il programma promozionale presentato e non può superare il limite massimo annuale di:
 - Euro 150.000,00 per i consorzi export aventi fino a 24 soci;
 - di Euro 200.000,00 per i consorzi export aventi da 25 a 74 soci;
 - di Euro 250.000,00 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.
3. 4. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio export è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
4. 5. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovrà specificare la copertura delle spese con l'indicazione, delle risorse proprie, del contributo atteso dalla Regione, delle eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicità od altro.

Art. 11 Fondi A Disposizione

1. Euro 5.000.000,00 di cui il 2% di tale importo è destinato ad eventuali spese generali, nucleo di valutazione, controlli ed ispezioni. La Regione Puglia si riserva, in caso di disponibilità di risorse provenienti da ulteriori stanziamenti comunitari, nazionali o regionali e/o economie reiscritte sul pertinente capitolo di spesa, ad incrementare i fondi a disposizione di questo bando, al fine di consentire l'eventuale scorrimento delle graduatorie.

Art.12 Conservazione della documentazione di spesa

1. La Regione si riserva di effettuare eventuali controlli e verifiche della documentazione di spesa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tal fine, la documentazione di spesa, unitamente alla documentazione tecnica del programma, deve essere conservata presso la sede del consorzio export per un minimo di 5 anni dall'erogazione del contributo.
2. La documentazione di spesa deve comprendere:
 - le fatture, in originale, quietanzate, intestate al consorzio export;
 - le ricevute fiscali, in originale, conformi alla normativa vigente in materia fiscale: per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco;
 - la documentazione bancaria, attestante l'effettivo pagamento delle fatture ed altre spettanze.

Art.13 Ispezioni e verifiche

1. Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.
2. La Regione si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.
3. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Art.14 Reperimento della normativa

1. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sui siti internet della Regione all'indirizzo www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it dai quali è possibile scaricare i file in formato word ed excel. In particolare, i modelli B, B1,C,F e G (elenco delle imprese) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (su floppy disk o CD) in file Word o Excel.

Art.15 Come contattare la Regione

1. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i referenti ai seguenti recapiti:

Indirizzo:

Assessorato allo Sviluppo Economico Settore Industria ed Industria Energetica
Corso Sonnino, 177 - 70121 BARI

COORDINATORE: Avv. Davide F. PELLEGRINO

Fax 080/5405960 e-mail: settoreindustria@regione.puglia.it

P.O. Incentivi alle attività produttive e sviluppo energetico

Responsabile

Sig. Francesco DE GRANDI

Fax. 080/5405964 Tel. 080/5406946

e-mail: f.degrandi@regione.puglia.it

Funzionario istruttore

Sig.ra Angela MIGLIONICO

Tel. 080/5406946 – Fax 080/5405964

e-mail: a.miglionico@regione.puglia.it

Art.14 Pubblicazione

Il presente bando regionale sarà pubblicato sul BURP ed inserito nel sito internet della Regione Puglia
www.regione.puglia.it - Portale dell'Assessorato allo Sviluppo economico www.sistema.puglia.it

IL COORDINATORE

(Avv. Davide F. PELLEGRINO)

Seguono n. 9 allegati

Modello A

Modello B

Modello B1

Modello C

Modello D

Modello E

Modello F

Modello G

Modello H